



GIUNTA REGIONALE

All. 18

25 MAR. 2003

DIREZIONE SANITA'  
Servizio Veterinario

Pescara,


Prot. n° 6343/15/AGP.15

Al Presidente della  
Commissione d'inchiesta  
sulla Blue-Tongue  
c/o Ministero della Salute  
00100 ROMA**Oggetto:** Commissione d'inchiesta: risposta e informazione.

In riferimento alla Vs/ nota 600.1/SEGR/44 del 14/03/2003 si comunica che per un disguido interno degli uffici, la nota in parola è stata consegnata allo scrivente con notevole ritardo, che non mi ha consentito di partecipare all'incontro.

Scusandomi per l'inconveniente trasmetto nel contempo i dati relativi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO VETERINARIO  
(Dott. Giuseppe Bucciarelli)

*Il Presidente*

*della Giunta Regionale*

Ordinanza n. 33

VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 e in particolare gli articoli 41, 42, 43 e 44;

VISTA la Legge 23 gennaio 1968 n° 34 recante "provvedimenti per la profilassi della Peste bovina, Pleuropolmonite contagiosa essudativa dei bovini, dell'Afta epizootica, della Morva, della Peste suina classica ed africana, della Peste equina, della Febbre catarrale degli ovini e delle altre malattie esotiche";

VISTA la legge n. 218 del 2 giugno 1968, misure per la lotta contro l'fta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

VISTO il decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, relativo all'attuazione della direttiva 97/12/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria per scambi intracomunitari di bovini e suini;

VISTA la legge 22 novembre 1993, n.473, nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

VISTO il decreto L.gs n.333/98, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTO il decreto L.gs n.388/98, attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione animale durante il trasporto;

VISTO il D. Lgs. 532/92 attuazione della direttiva 628/91/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

VISTO il D.P.R. 30.04.1996 n° 317 relativo a "Attuazione della Direttiva 92/102/CE riguardante l'identificazione e la registrazione degli animali" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

VISTA la Decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001 che istituisce le zone di protezione di sorveglianza per la Febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;



07/2002 20:15 039+862364247

P. 4

JUL '02 20:06 GIUNTA\_REGIONALE\_SERV.GABINETTO\_

2. gli allevamenti transumanti provenienti dalle province di Roma e Viterbo possono accedere ai pascoli di destinazione, in deroga al comma 1, solo se:
  - a. provengano da Comuni non sottoposti a vaccinazione;
  - b. provengono da Comuni in cui si pratica la vaccinazione e sono provvisti di specifica autorizzazione del Ministero della Salute.
3. i Servizi Veterinari, in particolare vigilano affinché l'accesso ai pascoli sia vietato agli allevamenti elencati nell'Allegato 2 (che è parte integrale e sostanziale del presente atto);
4. i Servizi Veterinari, sono tenuti ad eseguire i controlli clinici e sierologici sui bovini, ovini e caprini, transumanti appartenenti agli allevamenti elencati nell'Allegato 1 (che è parte integrale e sostanziale del presente atto). I Servizi Veterinari, in collaborazione con il Centro nazionale di referenza per le Malattie Esotiche presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", assicurano la sorveglianza entomologica nelle aree di pascolo nelle quali tali greggi soggiornano, fino a quando i controlli effettuati non consentano di escludere qualunque contaminazione dovuta al virus della Febbre catarrale degli ovini.
5. gli insetti catturati ed i campioni di sangue, accompagnati dalla modulistica allegata al Piano di Sorveglianza della Blue Tongue, dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Esotiche. Gli esiti degli esami dovranno essere comunicati anche al Servizio Veterinario della Regione Abruzzo.

## Articolo 2.

### Obblighi per i proprietari degli animali

1. i proprietari degli allevamenti transumanti, sono obbligati a sottoporre i propri animali al controllo clinico e sierologico per la Febbre catarrale degli ovini. In particolare sono tenuti a:
  - a. provvedere al raduno di tutti gli animali appartenenti all'allevamento in un luogo facilmente accessibile e che si presti alle operazioni di controllo;
  - b. predisporre ogni eventuale accorgimento che dovesse rendersi necessario per facilitare il controllo degli animali;
  - c. fornire adeguata collaborazione ai Servizi Veterinari durante tutte le fasi di controllo, ivi compreso il controllo entomologico.
2. il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, qualora i proprietari non ottemperino a quanto disposto al precedente comma, dispone il raduno coatto degli animali avvalendosi, ove necessario, delle Forze dell'Ordine. Tutti i costi relativi al raduno ed alle operazioni di controllo sono posti a carico del proprietario degli animali.
3. il Servizio veterinario, qualora animali degli allevamenti elencati nell'Allegato 2 o provenienti, senza autorizzazione, da altri territori sottoposti a restrizione per Febbre catarrale degli ovini, siano individuati nei pascoli della Regione Abruzzo, provvedono al respingimento immediato, sotto vincolo sanitario e sotto scorta, di tali animali nei territori di origine, previa notifica ai Servizi Veterinari delle AUSL competenti degli stessi territori. Qualora i proprietari non ottemperino con sufficiente rapidità, dispone il raduno coatto degli animali avvalendosi, ove necessario, delle Forze dell'Ordine. Tutti

07/2002 20:16

039+862364247

JUL '02 20:06 GILINTA\_REGIONALE\_SERV.GABINETTO\_

P.5

i costi relativi al raduno ed alle operazioni di controllo sono posti a carico del proprietario degli animali.

4. il rinvenimento di animali di allevamenti elencati nell'Allegato 2 o, comunque provenienti senza autorizzazione da territori sottoposti a restrizione per Febbre catarrale degli ovini, comporta che:
  - a. i territori dei Comuni nei quali sono situati i pascoli devono essere considerati territori assimilabili a quelli con situazione epidemiologica sconosciuta, come definiti dall'Ordinanza del Ministro della sanità 11 Maggio 2001 e sottoposti alle restrizioni previste dalla stessa;
  - b. il restante territorio della Provincia deve essere sottoposto alle stesse restrizioni, a meno che un'accurata analisi epidemiologica, effettuata dal Servizio veterinario competente per territorio in collaborazione con il Centro nazionale di referenza della malattie esotiche, non faccia ritenere opportuno modificare i limiti dell'area sottoposta a restrizione;
  - c. i territori elencati alle lettere a) e b) restano sottoposti a restrizione fino a che non saranno espletate tutte le azioni di controllo necessarie ad escludere la circolazione dell'agente eziologico della Febbre catarrale degli ovini, ai sensi della citata Ordinanza del Ministro della sanità 11 Maggio 2001.

### Articolo 3

#### Introduzione degli animali nei pascoli

1. l'affitto e l'introduzione nei pascoli sono proibiti, per gli animali transumanti dopo la data del 30 giugno. Deroghe a tale data sono possibili solo per le greggi o le mandrie facenti parte di piani straordinari predisposti dal Ministero della salute.

### Articolo 4

#### Esecuzione dell'Ordinanza

1. le Autorità sanitarie locali, i Direttori Generali delle AA.UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, i Servizi Veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", Il Corpo Forestale dello Stato e le Forze dell'Ordine tutte sono tenuti ad osservare e far osservare la presente ordinanza.
2. la presente ordinanza, contingibile ed urgente, è immediatamente esecutiva.

### Articolo 5

#### Sanzioni

1. Gli animali transumanti che devono essere sottoposti a controllo, oppure che appartengono a greggi elencati all'Allegato 2, oppure che provengano da zone sottoposte a restrizione per Febbre catarrale degli ovini senza autorizzazione e non

possano essere radunati per essere esaminati o per essere rinviati nei territori di origine, devono essere abbattuti.


2. Le carcasse degli animali abbattuti devono essere distrutte mediante incenerimento o sotterramento in analogia con quanto previsto ai sensi dell'art. 265 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n° 1265 e dalla Direttiva CEE 2000/75 all'articolo 4 paragrafo 2 lettera d punto iv. Le spese per l'abbattimento e la distruzione sono poste a carico del proprietario degli animali cui non compete, in ogni caso, alcuna indennità di abbattimento.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54, dell'art. 16 del D.Lgs. 196/99 e dall'art. 6, comma 3 della Legge 2 giugno 1988 n° 218.

#### Articolo 6 Pubblicazione

1. La presente Ordinanza è pubblicata sul B.U.R.A.

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

Il Capo di Gabinetto  
(Avv. Carla Mannati)



Il Presidente  
(On. Dr. Giovanni Pace)



ALLEGATO 1  
ALLEVAMENTI TRANSUMANTI AUTORIZZATI AL 5 LUGLIO 2002

COORCE AZIENDALE	COMUNE PROVENIENZA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	PROV. DESTINO	COMUNE DESTINO	LOCALITA' DESTINO	NUM. CAPI	SPECIE
050V704	TARGUINIA			MC	USSITA	USSITA - ACQUACANINA	400	OC
050V705	TARGUINIA			MC	USSITA	USSITA - ACQUACANINA	600	OC
097RM026	SANTA MARINELLA			PG	NOCERA UMBRA	NOCERA UMBRA	340	OC
032RM055	CIVITAVECCHIA			PG	FOSSATO DI VICO	FOSSATO DI VICO	400	OC
032RM010	CIVITAVECCHIA			PG	GUALDO TADINO	GUALDO TADINO	570	OC
072AG005	ROMA			AQ	PIZZOLI	PASSO DELLE CAPANNELLE	400	OC
013AQ202	ROMA			AQ	PIZZOLI	PASSO DELLE CAPANNELLE	400	OC
091RMC40	ROMA			TE	FANO ADRIANO	FANO ADRIANO - PRATO SELVA	1000	OC
091RMC24	ROMA			TE	CROGNALETO	CROGNALETO - CESACASTINA	400	OC
091RMB57	ROMA			TE	CORTINO	CORTINO - PADULA	800	OC
091RM800	ROMA			PG	MONTE LEONE DI SPOLETO	MONTE LEONE DI SPOLETO - LOC. BUTINO (PG)	10	B
091RM800	ROMA			PG	MONTE LEONE DI SPOLETO	MONTE LEONE DI SPOLETO - LOC. BUTINO (PG)	800	OC
091RM783	ROMA			PG	GUALDO TADINO	GUALDO TADINO - LOC. VALSORDA (PG)	1100	OC
091RME56	ROMA			AQ	PIZZOLI	PIZZOLI - PASSO DELLE CAPANNELLE (AQ)	1200	OC
091RMC51	ROMA			RI	PESCOROCCHIANO			OC
033RI194	ROMA			RI	LEONESSA		770	OC
091RMC30	ROMA			TE	CROGNALETO	CROGNALETO - TOTTEA	600	OC
091RMC26	ROMA			RI	PESCOROCCHIANO	PESCOROCCHIANO	550	OC
091RM422	ROMA			RI	FIAMIGNANO	FIAMIGNANO - LOC. AQUILENTE	900	OC
091RMC19	ROMA			AP	ARQUATA DEL TRONTO	ARQUATA DEL TRONTO - FORCHE CANEPI-NE	750	OC
091RMC25	ROMA			TE	CROGNALETO	CROGNALETO - CESACASTINA	400	OC
091RMC03	ROMA			RI	AMATRICE	AMATRICE - CARDITO	800	OC
060RM010	MONTECOMPATRI			TE	CORTINO	CORTINO - PIANO FIUMATA	284	OC
091RMC17	ROMA			TE	CROGNALETO	CROGNALETO - CESACASTINA	600	OC
091RM4B23	ROMA			TE		FRATTOLI	1100	OC
091RMB24	ROMA			TE	CROGNALETO	CROGNALETO - CESACASTINA	580	OC
079RM081	POMEZIA			RI	FIAMIGNANO	FIAMIGNANO	20	B

05/05/2003 10:06 DIREZIONE SANITA' → 00659943217  
 07/2002 20:31 039+862364247  
 02/02/2021 GIUNTA REGIONALE SERV. GABINETTO.  
 P.1  
 NUM056 007

ALLEGATO 1 (continua)  
 ALLEVAMENTI TRANSUMANTI AUTORIZZATI AL 5 LUGLIO 2002 (continua)

CODICE AZIENDALE	COMUNE PROVENIENZA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	PROV. DESTINO	COMUNE DESTINO	LOCALITA' DESTINO	NUM. CAPI	SPECIE
039RM001	POMEZIA	F. LI VALENTINI	POMEZIA - TORRE MAGGIORE	RI	FIAMIGNANO	FIAMIGNANO	200	OC
039RM003	POMEZIA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	AMATRICE	AMATRICE	500	OC
039RM001	FRASCATI	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO	33	OC
039RM005	FRASCATI	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO	465	OC
				AQ	ROCCA DI BOTTE	(400 capi)		
091RM032	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	ROCCA DI CAMBIO	ROCCA DI CAMBIO - CAMPO FELICE (2000 capi)	2400	OC
				AQ	ROCCA DI CAMBIO	ROCCA DI CAMBIO - CAMPO FELICE (2000 capi)		
091RM215	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CARSOLI	VILLAROMANIA DI CARSOLI (500 capi)	2500	OC
091RMB46	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	RM	PISONIANO		450	OC
117RM053	ARDEA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	FIAMIGNANO	FIAMIGNANO	600	OC
117RM001	ARDEA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	CITTA' DUCALE		75	B
091RM027	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ		ARANO - LOC. PENNICCHIO	350	OC
059VT018	VITERBO	[REDACTED]	[REDACTED]	PG	MONTE LEONE DI SPOLETO	MONTELEONE DI SPOLETO	974	OC
059VT105	VITERBO	[REDACTED]	[REDACTED]	MC	USSITA	USSITA	330	OC
059VT108	VITERBO	[REDACTED]	[REDACTED]	TE	CROGNALETO	CROGNALETO	504	OC
039VT032	NEPI	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - MASCIONI	339	OC
091RMA10	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	AMATRICE	AMATRICE - LOC. MACCHIE PIANE	800	OC
091RMA15	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	FIAMIGNANO	FIAMIGNANO - LOC. PIAGGE	1480	OC
091RMB36	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	AMATRICE	AMATRICE - CASSARA	123	OC
091RMB12	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	PIZZOLI	PIZZOLI	560	OC
091RMB29	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - S. GIOVANNI PORCINARO	800	OC
091RMB54	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - S. GIOVANNI PORCINARO	1000	OC
091RMA00	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAPPADOCIA	CAPPADOCIA - LOC. PRATALATA	320	OC
091RMB71	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	PETRELLA SALTO	PETRELLA SALTO - TEGLIETO	15	OC
091RMA07	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	TE	ROCCA SANTA MARIA	ROCCA S. MARIA - FRAZ. FIOLI	679	OC
091RMB9	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	AVEZZANO		230	OC
091RMB10	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO		150	OC



ALLEGATO 2  
 ALLEVAMENTI TRANSUMANTI NON AUTORIZZATI AL 5 LUGLIO 2002

CODICE AZIENDALE	COMUNE PROVENIENZA	DENOMINAZIONE	INDIZIO	PROV DESTINO	COMUNE DESTINO	LOCALITA' DESTINO	NUM CAPE	SPECIE
050V1207	TARQUINIA	[REDACTED]	[REDACTED]	PG	NORCIA	CASTELLICION DI NORCIA	400	B
050V1175	TARQUINIA	[REDACTED]	[REDACTED]	MC	CASTEL S ANGELO SUL NERA	CASTEL S ANGELO SUL NERA	400	OC
052V1216	FUSCANA	[REDACTED]	[REDACTED]	MC	CASTEL S ANGELO		30	B
050V1226	TARQUINIA	[REDACTED]	[REDACTED]	MC	LISSITA	LISSITA - ACQUACANTINA	400	OC
014GR148	TARQUINIA	[REDACTED]	[REDACTED]	MC	LISSITA	LISSITA - PIEVE TORINA	1000	OC
050V1145	TARQUINIA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	CITTAREALE	CITTA' REALE	1100	OC
013RMD42	BRACCIANO	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO	160	OC
054RMD16	MANZIANA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	MICIGLIANO	MICIGLIANO (RI)	1400	OC
091RMD16	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - POGGIO CANCELLI	530	OC
120RMA10	FIUMICINO	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAPPADOCIA		30	B
091RMB29	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	TE	VALLE CASTELLANA	VALLE CASELLANA (TE)	2000	OC
091RMS07	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	RI	AMATRICE	AMATRICE - LOC. CARDITO	600	OC
091RME58	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	PG	NORCIA	NORCIA - FORCHE CANAPINE	600	OC
091RMO67	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AP	ACQUASANTATERME	ACQUASANTATERME (AP)	1000	OC
091RMS07	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	PG	CASCIA	CASCIA - CIVITA DI CASCIA	540	OC
091RMD32	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	MC	CASTEL S ANGELO SUL NERA	CASTEL S ANGELO SUL NERA	800	OC
091RMD24	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - POGGIO CANCELLI	450	OC
091RMD08	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]	AQ	CAMPOTOSTO	CAMPOTOSTO - POGGIO CANCELLI	470	OC
091RMD07	ROMA	[REDACTED]	[REDACTED]					

25/05/2003 10:06 DIREZIONE SANITA' + 00559943217  
 07/2002 20:33 039+8623564247  
 JUL '02 28:23 GIUNTA REGIONALE SERV. GABINETTO.  
 P.3 NUM056 009